

TI_GERICHTE 39.2000.6 vom 11. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2000.6

FR: TI_GERICHTE 39.2000.6 du 11 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 39.2000.6 del 11 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.06.2000 39.2000.6 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.06.2000 39.2000.6 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.06.2000 39.2000.6

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00006 MB /sc Lugano 8 giugno 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Michela Bürki Moreni segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2000 di _____, contro la decisione del 11 gennaio 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia ritenuto in fatto, - che, con decisione 11 gennaio 2000, con effetto dal 1 gennaio 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha soppresso l'assegno integrativo precedentemente erogato a _____, moglie di _____; - che lo stralcio dell'assegno è riconducibile al mancato computo, nel fabbisogno della famiglia, degli alimenti di fr. 580.- mensili versati a _____, figlio del marito; - che con tempestivo ricorso 20 gennaio 2000, indirizzato al TCA, l'interessata ha impugnato la decisione dell'amministrazione, chiedendo che nel calcolo dell'assegno venga tenuto conto dei contributi alimentari versati dal marito al figlio _____; - che con risposta 1 marzo 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha proposto di respingere il gravame, precisando che dalla sentenza di divorzio emerge che _____ è obbligato a versare gli alimenti al figlio solo fino al ventesimo anno di età; - che in data 13 aprile 2000 _____ e _____ a sono giunti, di fronte al Pretore di _____, _____, alla seguente transazione giudiziale " a titolo di contributo alimentare ex art. 277 cpv. 2 CCS il padre _____ verserà mensilmente e anticipatamente al figlio _____ l'importo di fr. 580, con decorrenza dal 1 gennaio 2000" - che al considerando 3 della transazione è stato precisato che essa vale quale sentenza ai sensi dell'art. 358 CPC; - che in data 12 maggio 2000 la Cassa ha emanato una nuova decisione con effetto dal 1 gennaio 2000, in cui ha tenuto conto del contributo alimentare di fr. 580 mensili fissati dal Pretore di _____ e assegnato all'assicurata un assegno integrativo di fr. 313 mensili; - che in data 15 maggio 2000 la Cassa ha chiesto al TCA di stralciare dai ruoli la causa, in quanto la nuova decisione che annulla e sostituisce quella impugnata, accoglie integralmente le conclusioni ricorsuali; considerato in diritto, - che oggetto del contendere, prima della pronuncia della decisione 12 maggio 2000, era la la soppressione dell' assegno integrativo erogato alla ricorrente e in particolare il mancato computo dei contributi alimentari versati dal marito al figlio _____, nato dal primo

matrimonio. - che con la decisione summenzionata la Cassa ha dato integralmente seguito alle richieste avanzate dall'assicurata in questa sede; - che la Cassa può, fino alla trasmissione della risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata (art. 3a della Legge di procedura per il ricorsi al TCA); - che un avviso difeso in comune dalle parti ha unicamente valore di proposta al giudice, compete quindi a quest'ultimo verificare se corrisponde ai fatti e alla legge (SVR 1996 p. 223 AHV Nr. 74; SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; cfr. in materia di assicurazione malattia SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165); - che l'accordo può essere omologato, in quanto conforme alla legge; - che pertanto la causa va stralciata dai ruoli, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 367); Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi; 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Daniele Cattaneo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.